

## DELIBERA N. 172/20/CONS

### **ISTANZA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ ALL MUSIC S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 32 – *QUINQUIES*, COMMA 4, D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 A SEGUITO DI RICHIESTA DI RETTIFICA DELL'ASSOCIAZIONE CODACONS - PROGRAMMA TELEVISIVO “ACCORDI & DISACCORDI” ANDATO IN ONDA IL 2 APRILE 2020 (CANALE NOVE)**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 5 maggio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, l'articolo 32 - *quinquies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA l'istanza del 14 aprile 2020 (prot. n. 0161532) con la quale società All Music S.r.l. ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'articolo 32 – *quinquies*, comma 4, D.lgs. n. 177/2005, di “*dichiarare [...] inammissibile o comunque infondata*” la richiesta di rettifica trasmessa dal Codacons in data 7 aprile 2020, “*in merito allo Speciale Accordi&Disaccordi dell'1.4.2020, nel corso del quale sono state espresse forti critiche verso il Codacons*”, con cui si chiedeva di “*dare adeguato spazio, nel corso della*

*trasmissione Accordi&Disaccordi, ad una rettifica filmata da parte del Codacons, in modo da poter chiarire le contestazioni che ci vengono mosse”. In particolare, la società All Music, nel rilevare che “Codacons non ha inviato alcuna rettifica filmata, ma solo la rettifica pubblicata da Il Fatto Quotidiano, [...], lasciando forse intendere (ancora oggi non è chiaro) che anche Discovery avrebbe dovuto pubblicarla” e che “L’istanza di rettifica è anzitutto rivolta a Discovery Italia S.r.l. (“Discovery”), che però non è l’editore del canale Nove su cui la puntata di Accordi & Disaccordi in questione è andata in onda. L’editore del canale Nove è notoriamente la scrivente Società All Music S.r.l.”, ha evidenziato che “L’istanza di rettifica è inoltre indeterminata, perché non precisa quale sia il contenuto della rettifica che Discovery (rectius All Music) dovrebbe pubblicare;*

VISTA la richiesta del 7 aprile 2020 con la quale l’associazione Codacons chiedeva all’emittente *“di dare adeguato spazio, nel corso della trasmissione Accordi&Disaccordi, ad una rettifica filmata da parte del Codacons, in modo da poter chiarire le contestazioni che ci vengono mosse” e allegava “la rettifica pubblicata da Il Fatto Quotidiano”;*

VISTA la nota del 23 aprile 2020 (prot. n. 0177696) con la quale l’associazione Codacons, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, al fine di consentire l’esercizio del diritto di partecipazione al procedimento (prot. n. 0165674 del 16 aprile 2020), ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- di aver richiesto sia all’emittente che al quotidiano Il Fatto Quotidiano di esercitare il diritto di rettifica, a seguito della puntata di Accordi&Disaccordi del 2 aprile 2020;
- che le donazioni in favore di Codacons servivano a finanziare l’attività legale durante l’emergenza coronavirus;
- di aver richiesto all’emittente di dare spazio, nel corso della trasmissione Accordi&Disaccordi, ad una rettifica filmata per chiarire quanto asseritamente addebitato al Codacons e consentire un contraddittorio di bilanciamento rispetto alla trasmissione da rettificare;
  - che Il Fatto Quotidiano ha provveduto alla rettifica;
  - che *“L’effetto lesivo è stato sì ancorato alle affermazioni rese dall’ospite, ma indubbiamente la portata diffamatoria [...] e quindi pregiudizievole per l’immagine dell’associazione è stata permessa all’interno del programma Accordi&Disaccordi”;*
  - ai fini del procedimento Agcom avviato su istanza di Discovery Italia ai sensi del comma 4 dell’art. 32 – quinquies del D.lgs n. 177/2005, si conferma il permanere dell’interesse alla pubblicazione della rettifica in ordine alle affermazioni dal Direttore de Il Fatto Quotidiano durante la puntata del programma andato in onda il 2 aprile 2020 sul Canale 9”;
  - si chiede, pertanto, di effettuare durante una puntata del programma in questione la rettifica pubblicata da Il fatto Quotidiano e *“che venga invitato al programma Accordi&Disaccordi [...] un esponente del Codacons per informare gli utenti delle iniziative adottate e chiarire i contenuti della rettifica”;*

PRESA VISIONE dell'intervista, andata in onda nel corso del programma "Accordi&Disaccordi" del 2 aprile 2020, nell'ambito della quale, con riferimento alla raccolta fondi promossa da "Fedez e Chiara Ferragni [...] per creare un reparto di terapia intensiva al San Raffele", il giornalista Marco Travaglio afferma quanto segue: *"hanno raccolto 4 milioni di euro. Bene è subentrato il Codacons che è andato a fare le pulci per questioni burocratiche, tecniche. Intanto l'ampliamento dei posti di terapia intensiva al San Raffaele grazie alle donazioni raccolte da Fedez e dagli altri che sono andati al loro seguito equivale esattamente al numero dei posti letto che ci saranno nel momento dell'inaugurazione del mega ospedale miracoloso di Bertolaso. [...]. Questa cosa del Codacons è veramente incredibile. Noi abbiamo segnalato che c'è una piattaforma che è stata utilizzata non solo dai Ferragnez ma anche da tanti altri per fare le donazioni e inizialmente tratteneva un quantum, loro dicono per le spese, ma magari era eccessivo: noi la abbiamo raccontata questa cosa perché è bene che le cose avvengano in trasparenza. Dopodiché, la sostanza è che comunque quello è un veicolo per raccogliere rapidamente dei soldi che rapidamente vadano a destinazione e nessuno ha potuto dimostrare che li abbia rubati nessuno. Il Codacons ha cercato di delegittimare quella raccolta fondi e poi si è scoperto che il Codacons a sua volta fa raccolta di fondi e nel suo sito c'è scritto Coronavirus, dona al Codacons, ma il Codacons mica fa gli ospedali, il Codacons che cosa farà, raccoglierà probabilmente delle denunce ecc. ecc. Secondo me è quanto meno opinabile mettere la parola coronavirus per incentivare la gente a donare al Codacons che certamente contro il coronavirus non ha poteri, è un'associazione di consumatori, ad alcuni piace ad altri no."*;

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO che l'associazione Codacons, con l'istanza del 7 aprile 2020, nel richiedere all'emittente *"di dare adeguato spazio, nel corso della trasmissione Accordi&Disaccordi, ad una rettifica filmata da parte del Codacons"*, non ha individuato la notizia ritenuta falsa, facendo genericamente riferimento a *"contestazioni che ci vengono mosse"*;

CONSIDERATO, altresì, che l'associazione richiedente la rettifica non ha indicato nell'istanza presentata all'emittente il contenuto della rettifica, limitandosi a chiedere *"adeguato spazio [...], in modo da poter chiarire le contestazioni che ci vengono mosse"* e ad allegare *"la rettifica pubblicata da Il Fatto Quotidiano"*;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta di rettifica risulta indeterminata in quanto non indica il contenuto e i termini della rettifica medesima;

RILEVATO, in ogni caso, che le affermazioni fatte dal Dott. Marco Travaglio nel corso del programma in questione con riferimento alla raccolta fondi promossa dal Codacons attraverso il proprio sito web (“*il Codacons a sua volta fa raccolta di fondi e nel suo sito c’è scritto Coronavirus, dona al Codacons, ma il Codacons mica fa gli ospedali, il Codacons che cosa farà, raccoglierà probabilmente delle denunce ecc. ecc.*”) non appaiono contrarie a verità in quanto non contraddette dall’associazione medesima. Invero nella nota di riscontro presentata dal Codacons all’Autorità in data 23 aprile 2020 si afferma che “*In merito alle donazioni in favore di Codacons [...], come spiegato con trasparenza sul nostro sito, le donazioni servivano a finanziare l’intensa attività legale del Codacons durante questa emergenza coronavirus [...]*”;

RITENUTO che tali affermazioni del Dott. Marco Travaglio non possono essere considerate fatti contrari a verità, ma opinioni rese nell’esercizio della libertà di espressione;

RITENUTO, inoltre, quanto alla sussistenza degli estremi per dar corso alla richiesta rettifica, che con la nota pervenuta in data 23 aprile 2020 (prot. n. 0177696) l’Associazione Codacons non ha fornito argomentazioni ulteriori idonee a dimostrarla, in quanto:

- con riferimento alla contrarietà alla verità delle notizie diffuse, si è limitata ad argomentare circa la portata oggettivamente diffamatoria delle affermazioni formulate nella trasmissione dall’ospite, mediante precisazioni relative alle attività del Codacons e alla finalizzazione delle donazioni a favore dell’associazione al finanziamento della relativa attività legale nell’emergenza coronavirus senza fornire elementi da cui si evinca la falsità delle affermazioni in contestazione;
- con riferimento alla indeterminatezza dell’istanza di rettifica, l’associazione apoditticamente afferma la persistenza dell’interesse alla trasmissione della stessa, senza peraltro fornirne motivazione ma indirettamente riconducendola alla circostanza che una rettifica sia stata pubblicata dal quotidiano “*Il Fatto quotidiano*”, diretto dallo stesso Travaglio;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica, ai sensi dell’art. 32-*quinquies* D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA conseguentemente infondata la richiesta di rettifica presentata in data 7 aprile 2020 dall’Associazione Codacons alla società All News S.r.l., esercente l’emittente televisiva Canale Nove;

UDITA la relazione del Presidente;

## ACCERTA

l'insussistenza dei presupposti per dar corso all'istanza di rettifica presentata in data 7 aprile 2020 dall'associazione Codacons alla società All News S.r.l., esercente l'emittente televisiva Canale Nove, con riferimento al programma "Accordi&Disaccordi" andato in onda il 2 aprile 2020.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della proroga intervenuta ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*  
Nicola Sansalone